

COMUNE DI
CASTEL D'ARIO

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'
DI ESTETISTA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.9.89, n. 48 e dalla legge 4.1.90, n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.2.63, n. 161, modificata dalla legge 23.12.70, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.84, n. 735.

2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

3. Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.86, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90.

4. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di titolo di presentazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

5. Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art. 7.

2. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Art. 3
Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo comma 20, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
3. I locali adibiti all'attività di estetista di devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.

Art. 4
Requisiti

1. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
 - b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
 - d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, dell'art. 4 della L.R., n. 48 del 15.09.1989 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990, n. 1.

Art. 5
Tipologia delle autorizzazioni

1. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della “qualificazione professionale” relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6
Attività svolte nel domicilio

1. L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli

- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività;

2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro.

3. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.7 entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

2. L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

3. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

4. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato mediante notifica.

6. Del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'artigianato;
- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) la sede provinciale dell'INAIL;
- d) l'Ufficio Tributi del Comune;

- e) l'Ufficio Igiene pubblica dell'U.S.S.L.;
- f) l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

Art. 13
Inizio attività

1. Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

Art. 14
Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'U.S.S.L..

Art. 15
Cessazione dell'attività o modificazione della Titolarità dell'impresa

1. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purchè allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

5. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/90.

Art. 16
Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 17

Requisiti igienico – sanitari

1. Requisiti dei Locali

I locali delle nuove attività dovranno avere superficie illuminante non inferiore a 1/8 di quella del pavimento e per metà apribile. Per le altezze degli ambienti si fa riferimento alla vigente normativa locale in materia di esercizi commerciali e dovranno essere dotati dei seguenti requisiti:

- a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- b) almeno un servizio igienico accessibile dall'interno, disimpegnato mediante antibagno, a disposizione della clientela e operatori. I locali antilatrina dovrà essere installato lavandino con comando di erogazione dell'acqua non manuale, distributore automatico di sapone, asciugamani monouso. Dovrà essere previsto un cestino per la raccolta dei rifiuti con il coperchio a chiusura automatica. La porta di accesso dell'antilatrina deve essere a chiusura automatica;
- c) pavimento liscio, tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa ;
- d) pareti in corrispondenza dei lavandini, fino all'altezza di m 2 rivestite in piastrelle, marmo o altro materiale lavabile e impermeabile;
- e) lavabi fissi con acqua corrente potabile, forniti di acqua corrente calda e fredda;
- f) arredamenti di facile pulizia;
- g) per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n° 1 mezzi di ventilazione sussidiari;
- h) negli esercizi in cui si svolgono congiuntamente le attività di parrucchiere maschile e femminile deve essere ben distinto e separato lo spazio in cui si svolgono le due attività;
- i) quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dal presente articolo.

2. Dotazioni

Il servizio dovrà disporre delle seguenti dotazioni:

- a) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;

- b) attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n° 1;
- c) strumenti taglienti a perdere vanno utilizzati, quando è possibile;
- d) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

3. Personale:

- a) chiunque eserciti dette attività deve munirsi della tessera sanitaria, da rinnovare ogni anno, rilasciata dal Responsabile del Servizio n° 1;
- b) durante il lavoro il personale dovrà indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

4. Norme di esercizio:

- a) Il locale deve essere sempre pulito e ben areato;
- b) strumenti, suppellettili e biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia.

ORARI E TARIFFE

Art. 18

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio .

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

4. Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 19

Tariffe

1. Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio

DISTANZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 20

- a) L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere rilasciata se non alla distanza minima di metri lineari 200 da altro esercizio già esistente ;
- b) L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio esistente nel Comune da almeno 5 anni, non potrà essere rilasciata se non alla distanza minima di metri lineari 100 da altro esercizio;
- c) L'accertamento delle distanze fra gli esercizi verrà effettuato dagli organi di polizia locale e dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21

Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23

Abusivismo

1. Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'autorità Giudiziaria.

3. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 24

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Integrazioni delle vecchie autorizzazioni

1. L'assegnazione nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 26

Abrogazione norme precedenti

1. Restano abrogate tutte le norme precedenti disposizioni riguardanti la specifica materia dell'attività di estetista contenute nel Regolamento Comunale attualmente in vigore, adottato con deliberazioni n° 80 e 81 del 9 ottobre 1971.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	2
Art. 1 Oggetto del Regolamento	Pag.	2
Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio	Pag.	2
Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione	Pag.	3
Art. 4 Requisiti	Pag.	3
Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni	Pag.	3
Art. 6 Attività svolte nel domicilio	Pag.	3
Art. 7 Commissione Consultiva comunale	Pag.	4
Art. 8 Compiti della Commissione Consultiva Comunale	Pag.	4
Art. 9 Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale	Pag.	5
Art. 10 Ricorsi	Pag.	5
NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE		
Art. 11 Domanda di autorizzazione	Pag.	5
Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione	Pag.	6
Art. 13 Inizio attività	Pag.	7
Art. 14 Modifiche	Pag.	7
Art. 15 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa	Pag.	7
Art. 16 Trasferimento della sede	Pag.	7
NORME IGIENICO-SANITARIE	Pag.	8
Art. 17 Requisiti igienico-sanitari	Pag.	8
ORARI E TARIFFE	Pag.	9
Art. 18 Orari	Pag.	9
Art. 19 Tariffe	Pag.	9
DISTANZE E AUTORIZZAZIONI	Pag.	10
Art. 20 Distanze tra esercizi	Pag.	10
CONTROLLI E SANZIONI	Pag.	10
Art. 21 Controlli	Pag.	10
Art. 22 Sanzioni	Pag.	10
Art. 23 Abusismo	Pag.	10
Art. 24 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	Pag.	11
NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag.	11
Art. 25 Integrazione delle vecchie autorizzazioni	Pag.	11
Art. 26 Abrogazione norme precedenti	Pag.	11